

- a) Separazione e divorzio – Proposta di affidamento congiunto del figlio minore – Insussistenza “in concreto” di elementi che dimostrino contrarietà all’interesse del minore – Conformità all’interesse del figlio – Sussistenza**
- b) Separazione e divorzio – Proposta di affidamento congiunto del figlio minore – Previsioni – Adeguatezza rispetto all’età ed agli interessi del minore – Rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – Conformità all’interesse del figlio – Sussistenza**

cs

- a) Appare pienamente conforme all’interesse del figlio minore la proposta di affidamento dello stesso ad entrambi i genitori (con previsione di collocamento prevalente dello stesso presso la madre) qualora non risulti in relazione a detta soluzione – che il legislatore considera ottimale, non a caso postulando che essa sia fatto oggetto di una valutazione prioritaria – alcun elemento concreto in atti che lasci anche solo sospettare che l’affidamento condiviso si palesi contrario all’interesse del minore.
- b) Risultano valide – qualora siano adeguate in rapporto all’età e agli interessi preminenti del figlio, che ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e, segnatamente, con il padre “non coabitante” – le previsioni dell’accordo dei genitori nella parte attinente ai tempi ed alle modalità di presenza del ricorrente con il figlio, individuati in conformità a quelli suggeriti all’esito dell’eventuale percorso di mediazione.